

COMUNE DI PRAMAGGIORE
(Città Metropolitana di Venezia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA
TASSA DEI RIFIUTI
(TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2023, modificato con
Delibere di CC n. 13 del 29/07/2025 e n. 19 del 30/07/2026

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	3
Art. 3 - PRESUPPOSTO	3
Art. 4 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO	3
Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	3
Art. 6 - RIFIUTI SPECIALI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE	5
Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E DEL TRIBUTO - PIANO FINANZIARIO	6
Art. 8 - TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	7
Art. 9 - TARIFFE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	8
Art. 10 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	9
Art. 11 - ZONE NON SERVITE	9
Art. 12 -MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
Art. 13 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE:	10
Art. 13 bis - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	10
Art. 14 -RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	11
Art. 15 -AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	13
Art. 15 bis - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER MOTIVI PARTICOLARI:	14
Art. 15 ter - CUMULO DI RIDUZIONI:	14
Art. 16 - TRIBUTO GIORNALIERO	14
Art. 17-TRIBUTO PROVINCIALE E COMPONENTI UNITARIE PEREQUATIVE	15
Art. 18 -DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	15
Art. 20- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	17
Art. 21 bis -RATEIZZAZIONI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO:	19
Art. 22 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI	19
Art. 23 - IMPORTI MINIMI	20
Art. 24 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	20
Art. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA	20
Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
Art. 27 - NORMA DI RINVIO	20
Art. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI	21
ALLEGATO 1 -CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ' ECONOMICHE COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI	22

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
2. Disciplina la tassa sui rifiuti, prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Per tutto quanto non regolamentato si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti-urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come definiti dal D. Lgs. 152/2006, modificato dal D. Lgs. 116/2020, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 4 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio), esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas).
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - i. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - ii. locali riservati ad impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;

- iii. superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- iv. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.);

Utenze non domestiche

- v. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.);
- vi. locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali come definiti dal D.Lgs 152/2006 modificato dal D. Lgs 116/2000;
- vii. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e urbani, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- viii. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- ix. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- x. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- xi. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- xii. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- xiii. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
- xiv. le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e urbani. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;
- xv. locali ed aree utilizzati per lo svolgimento dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento, della pesca e le serre a terra. Non sono in particolare soggette alla TARI le seguenti superfici:
- xvi. i locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree scoperte destinati all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa le superfici riferite alle predette attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti l'attività svolta, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.
- xvii. superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di impianti, macchinari ed attrezzature utilizzati per le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, invece soggette alla

TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività;

xviii. locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

xix. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e urbani;

- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d. unità immobiliari per le quali siano rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e. fabbricati danneggiati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e/o perizia;

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 6 - RIFIUTI SPECIALI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie interessata dalla produzione promiscua le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tipologia di attività	Perc. Abbattimento
Lavanderie	10%
Lavorazione vetro	20%
Elettrauto, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori imbianchini	30%
Tipografie	35%
Stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali	50%
Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la	60%
Fonderie	50%
Verniciature, galvanotecnici	50%
Qualsiasi altra attività non prevista dell'elenco sopra ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	20%

4. La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al comma 3, nella dichiarazione TARI ed a trasmettere **entro il 31 gennaio** di ogni anno la rendicontazione di cui all' articolo 6 bis comma 6 del presente regolamento. L' indicazione delle superfici produttive di rifiuti nella dichiarazione originaria o in quella di variazione è condizione necessaria per ottenere la riduzione. In assenza di tale dato la riduzione avrà effetto a decorrere dalla presentazione di una nuova dichiarazione comprensiva delle superfici produttive di rifiuti.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E DEL TRIBUTO - PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio - e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza - validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, e si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis

del Decreto legge 31/12/2007, n. 248

- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
5. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 8 - TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Qualora all'interno dello stesso compendio sia possibile distinguere superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione si applicheranno le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia

d'uso.

5. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.

6. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari, ovvero il distinto accatastamento dei medesimi comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di

questi, con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

8. Le superfici determinate per le singole categorie vengono applicate nella misura del 10% nel caso di aree scoperte operative, in considerazione del minore indice di produttività dei rifiuti proprio delle attività svolte su superfici scoperte rispetto a quelle svolte su superfici coperte.

Art. 9 - TARIFFE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a. il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune per motivi di servizio militare, la cui condizione deve essere debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal Presidio Militare;

b. il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune per motivi di lavoro, la cui condizione sia dichiarata annualmente e debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, nonché con la dimostrazione dell'assoggettamento al tributo presso il Comune di domicilio, qualora si trovi nel territorio nazionale.

c. Il o i componenti che siano domiciliati all'estero per motivi di studio, la cui condizione sia debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dall'Autorità di competenza;

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come numero degli occupanti n. 2 unità, pari alla composizione media dei nuclei familiari residenti nel Comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile, ai sensi dell'art. 18;

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica la tariffa prevista per i nuclei familiari residenti composti da una persona. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso istituti di ricovero o sanitari comporta una riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati. Il beneficio decorre dal giorno dichiarato nella dichiarazione di variazione di cui all'art. 18 e attestato da relativa documentazione.

Art. 10 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 18.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 11 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta e nelle zone a bassa densità abitativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrate nella zona perimetrale o di fatto asservita:
 - tariffa ridotta al 50% per distanze superiori a ml.500,-
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 18 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 12 -MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% in relazione al periodo di interruzione.

Art. 13 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE:

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge 27/12/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- 1) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
- 2) abitazioni occupate da soggetti che risiedono, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- 3) riduzione del 50% della quota variabile per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari composti da una singola persona qualora lo stesso abbia trasferito la residenza in strutture di ricovero, a condizione che l'unità abitativa non risulti locata;

6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e dalla data della richiesta, salvo che non siano demandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 27/12/2013 n. 147 le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo:

- a) I locali e le aree adibiti ad uffici e servizi gestiti dal Comune di Pramaggiore o comunque in proprietà o disponibilità diretta o indiretta dello stesso e destinati ad attività sociali, culturali, sportive e ricreative;
- b) Gli edifici adibiti a qualsiasi culto ammesso nel territorio dello Stato, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
- c) I locali e le aree occupati in caso di pubblica calamità ai sensi del Regolamento comunale per la tassa di occupazione di spari ed aree pubbliche;

8. Le esenzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 13 bis - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della tariffa del tributo nella quota fissa e nella quota variabile

2. Per le utenze domestiche che provvedono al recupero della sola frazione vegetale con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica e nel rispetto delle norme tecniche previste dal Comune è prevista una riduzione del 7% della tariffa del tributo, nella quota fissa e nella quota variabile.

3. Le riduzioni suddette sono da richiedersi con presentazione di apposita istanza nella quale si

attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo, da comunicare al Comune/Soggetto Gestore.

Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal giorno dichiarato nella richiesta di cui all'art. 18. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che

danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 14 -RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Il presente articolo disciplina l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni ARERA in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti.

2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, qualora li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero - secondo la procedura delineata dall'Articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 152/2006, dall'Articolo 30 comma 5 del Decreto Legge 41/2021(convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021), dall'Articolo 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF e dal presente Regolamento - sono escluse dalla corresponsione in tutto o in parte della quota variabile della TARI relativa alla tipologia di servizio pubblico di raccolta non utilizzato. Resta impregiudicato il versamento della quota fissa.

3. L'uscita dal servizio può essere totale, ovvero riferirsi a uno o più dei seguenti servizi di raccolta di rifiuti urbani, di cui all'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, organizzati sul territorio del Bacino dal Gestore del servizio pubblico:

Servizio pubblico di raccolta		Frazioni di rifiuto (D. Lgs. 152/2006 allegato L-quater)
Raccolta Secco		Rifiuti Urbani Indifferenziati
Raccolta Carta e Cartone		Carta e Cartone, Imballaggi compositi conferibili con Carta e Cartone
Raccolta Umido		Rifiuti Organici, Imballaggi compositi biodegradabili e compostabili
Raccolta Multimateriale	VPL	Metallo, Multimateriale conferibile con VPL, Plastica, Vetro
	Altri rifiuti	Detergenti, Legno, Imballaggi compositi, Ingombranti, Multimateriale, Tessile, Toner, Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine, Altri rifiuti

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi, in tutto o in parte, del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato per l'avvio a riciclo/recupero dei rifiuti urbani prodotti,

deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita parziale dal servizio pubblico dovrà specificare, pena nullità della richiesta, quali delle quattro tipologie di servizio pubblico di raccolta riportate nel precedente comma 3 non saranno utilizzate.

5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, anche in caso di subentro ad attività esistenti, la scelta, se effettuata contestualmente alla comunicazione iniziale per l'applicazione della TARI ed entro i termini previsti dal successivo art. 28, comma 1, potrà avere decorrenza dalla data di iscrizione, se espressamente richiesto dall'utente. In tale ipotesi, ad avvenuta iscrizione, il Gestore fornirà esclusivamente i dispositivi previsti per le raccolte dei rifiuti che l'utente non avrà scelto di avviare autonomamente a riciclo/recupero.

6. L'uscita in tutto o in parte dal servizio pubblico di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a due anni. Durante tale periodo non potranno essere conferite al servizio pubblico le tipologie di rifiuto per le quali è stata esercitata la scelta di avvio autonomo al riciclo o al recupero, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta di tali rifiuti riconducibile al servizio pubblico; eventuali dispositivi in possesso dell'utente relativi ai servizi di raccolta per i quali si è optato di uscire dal servizio pubblico, dovranno essere restituiti al Gestore, che, in caso di ritiro presso l'utenza, provvederà all'addebito del costo previsto dal vigente tariffario di Bacino.

7. Ai fini della riduzione della quota variabile della TARI, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al riciclo o al recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta e, in ogni caso, entro il termine perentorio del 28 febbraio del medesimo anno.

8. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo/recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo/recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo/recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio di cui al precedente comma 7 e/o la mancata dimostrazione di avvenuto avvio a riciclo/recupero delle frazioni di rifiuto urbano per le quali si è comunicata l'uscita totale o parziale dal servizio pubblico comporta la perdita del diritto all'esenzione o riduzione per avvio a riciclo/recupero. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica agevolazione, con recupero

di quanto già eventualmente riconosciuto a tale titolo per l'anno in cui è stata riscontrata l'infrazione, saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente.

10. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate autonomamente a riciclo/recupero, nonché al corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.

11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 6, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.

12. In caso di uscita totale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti hanno diritto all'esenzione totale della quota variabile della TARI.

13. In caso di uscita parziale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero le tipologie di rifiuto per le quali hanno dichiarato di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta hanno diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa parametrata ai servizi di raccolta non utilizzati. La percentuale di riduzione è calcolata in modo proporzionale, sulla base dei dati quantitativi di raccolta differenziata del Comune pubblicati sul sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti (% Raccolta Differenziata Metodo DM Ambiente 26/05/2016), con riferimento al secondo anno antecedente a quello cui l'agevolazione si riferisce (a-2). Tale metodologia di calcolo è finalizzata a determinare l'incidenza della quota di servizio pubblico di raccolta rifiuti non usufruita dall'utenza rispetto al complesso delle prestazioni di raccolta garantite dal Gestore.

14. Eventuali quantitativi di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico senza preventiva comunicazione di uscita dal servizio nei termini indicati nei precedenti commi 4 e 5 non potranno essere considerati ai fini delle agevolazioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15.

15. Le utenze che nel 2026 presenteranno la rendicontazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 per uscita parziale dal servizio pubblico, con riferimento ai rifiuti avviati a riciclo/recupero nell'anno 2025, avranno diritto alla riduzione della quota variabile prevista dal regolamento vigente nel 2025, secondo le disposizioni in esso contenute. Le comunicazioni di cui al precedente comma 4, presentate esclusivamente per uscita parziale dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno 2026, e comunque entro tre mesi dall'approvazione della presente disciplina, produrranno i loro effetti, se espressamente richiesto dal dichiarante, anche con riferimento ai rifiuti avviati autonomamente al riciclo o al recupero nel corso dell'anno 2026.

Art. 15 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30.12.2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia. Al fine di usufruire di tale agevolazione dovrà essere trasmessa al soggetto gestore, con le modalità previste dall'art. 18, apposita autocertificazione

attestante il possesso dei requisiti richiesti. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione della sopraccitata autocertificazione.

Art. 15 bis - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER MOTIVI PARTICOLARI:

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni in presenza di situazioni di emergenza di grave entità, riconosciute anche attraverso misure di protezione civile o similari.
2. Le predette forme agevolative potranno esser disposte anche in momenti diversi da quello dell'approvazione delle tariffe, e la loro copertura dovrà esser garantita attraverso il ricorso a risorse proprie del Comune e secondo i criteri definiti nella relativa Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale”.
3. Ferme restando le agevolazioni ARERA a favore dei beneficiari del bonus sociale rifiuti, il Comune può deliberare, con delibera di giunta comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dai precedenti articoli del presente Regolamento.
4. Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità e non possono essere oggetto di perequazione. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 15 ter - CUMULO DI RIDUZIONI:

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, al contribuente si applica quella a lui più favorevole.

Art. 16 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della legge 27.2.2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27.12.2019 n. 160. Il pagamento della TARI giornaliera avviene contestualmente al pagamento del sopraccitato canone.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 17-TRIBUTO PROVINCIALE E COMPONENTI UNITARIE PEREQUATIVE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.

3. Sono state inoltre istituite da ARERA alcune componenti unitarie perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, a copertura:

- a) dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1 a decorrere dal 2024);
- b) delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 a decorrere dal 2024);
- c) delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti (UR3 a decorrere dal 2025).

Art. 18 -DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La dichiarazione di inizio occupazione o detenzione di locali o aree scoperte deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso, della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati da parte del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge), come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio

4. Ai fini dell'applicazione della TARI, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione.

5. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati da parte del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

6. Ferme restando le tempistiche di comunicazione previste all'art. 14 del presente Regolamento nel caso di uscita dal servizio pubblico, le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.

7. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a congruaglio.

8. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero di componenti il nucleo familiare del dichiarante; devono invece essere comunicate eventuali

convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.

9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati da parte del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare l'avviso per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARI non è dovuta se il contribuente ha provveduto alla riconsegna delle eventuali attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 14 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso, la detenzione o l'occupazione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), oppure se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte dal soggetto passivo TARI, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

11. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.

12. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.

13. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.

14. Nel caso di decesso del contribuente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.

15. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti divenuti definitivi ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

16. Tutte le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune devono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

Art. 19 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune o ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, che contiene norme in materia di riscossione della TARI, e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 225 che dispone

interventi a tutela del pubblico denaro.

2. Il soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti effettuati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Il documento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate con scadenza rispettivamente entro maggio, settembre, dicembre, ed aventi scadenza il giorno fissato dalla delibera consiliare che determina annualmente le tariffe, oppure con deliberazione di giunta comunale. Le rate sono calcolate in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011. Eventuali somme o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

4. In attuazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) recante le "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24", il riconoscimento e l'erogazione del bonus sociale rifiuti devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale è maturato il diritto. Poiché la normativa vigente consente di utilizzare il valore del bonus sociale rifiuti in compensazione degli avvisi emessi nell'anno in cui il bonus viene erogato, si stabilisce che, in deroga alle scadenze ordinarie previste per gli avvisi TARI, il gestore può procedere – unicamente per gli utenti che saranno beneficiari diritto al bonus rifiuti - ad una emissione integrativa di bollettazione entro il 30 giugno, con l'addebito di un acconto sull'importo dovuto nell'anno di erogazione del bonus, anche in alternativa ad una delle scadenze ordinariamente previste dal calendario di emissione. Per gli utenti non beneficiari del bonus sociale rifiuti restano confermate le scadenze ordinarie stabilite dal piano di emissione degli avvisi per l'anno di riferimento.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d'imposta per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento.

Art. 20- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 18, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari da restituire debitamente compilati entro 30 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore si avvale di accertatori individuati tra il proprio personale dipendente in collaborazione con il personale del Comune. Per accedere agli immobili
il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
3. Non si trasmettono al soggetto gestore le concessioni temporanee per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto la tassa sui rifiuti giornaliera, quando dovuta, viene computata e richiesta al contribuente unitamente al canone unico patrimoniale. L'attività di verifica e controllo della TARI giornaliera dovuta per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche compete all'Ufficio comunale competente.
4. Fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 694 e seguenti della Legge 147/2013, nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 21- ULTERIORI RATEIZZAZIONI SU RATE ORDINARIE:

1. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al comma 3 dell'articolo 19 del presente Regolamento nelle seguenti fattispecie:
- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento, fornendo

gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.

4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di dilazione calcolati in relazione al tasso di interesse legale vigente;
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
6. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
8. In presenza di insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, la medesima richiesta dovrà comprendere anche tali importi e sarà valutata dal Funzionario Responsabile.

Art. 21 bis -RATEIZZAZIONI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO:

1. Su richiesta del contribuente il Funzionario Responsabile del Tributo può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento emessi. La ripartizione può aver luogo qualora le somme risultanti da avvisi di accertamento riguardino un importo non inferiore a Euro 100,00. Il piano rateale viene predisposto dal gestore nel rispetto delle modalità e del numero massimo di rate definite per fasce di debito nel regolamento generale delle entrate tributarie del Comune o dalla normativa vigente.
2. Per importi superiori a euro **20.000** la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. Per importi inferiori a euro **20.000** il Funzionario Responsabile del Tributo può richiedere la presentazione di idonea garanzia in relazione all'importo dilazionato ed alla situazione patrimoniale del debitore
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
4. La richiesta di rateizzazione dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al regolamento generale delle entrate tributarie o dalla normativa vigente.

Art. 22 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Nel caso in cui il rimborso sia originato da errori od omissioni da parte del soggetto passivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Non è ammessa la compensazione con altri tributi comunali.
5. In alternativa al rimborso il contribuente può chiedere al gestore che le somme a credito possano essere utilizzate in compensazione nei versamenti successivi.

Art. 23 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 17, sia inferiore ad € **12,00 (dodici/00)** comprensivo di TEFA e componenti unitarie perequative.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, sanzioni ed interessi sia inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi/compensazioni di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 24 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento delle entrate tributarie e dal D.Lgs 218/1997 e dalla normativa vigente.
2. Sono altresì applicati gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.
3. Le somme dovute a titolo d'imposta a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con applicazione di interessi secondo il saggio legale vigente tempo per tempo.

Art. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, gli avvisi di accertamento TARI devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto gestore, il quale decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla L. n. 147/2013, al DPR 27/04/1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la gestione dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari

vigenti in materia.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Fino all'entrata in vigore della deliberazione n. 396/2025 dell'ARERA, potrà essere avviato il processo di avvicinamento ai parametri e alle modalità di tariffazione previsti da tale provvedimento, dandone evidenza nell'atto di approvazione del Piano Tariffario.

Art. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2026.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale della TARES di cui all' art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Le attività economiche vengono riclassificate d'ufficio nelle categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

**ALLEGATO 1 -CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ' ECONOMICHE COMUNI CON
POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI**

Cat.	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2	Campeggi, distributori di carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizione, autosaloni.
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club